



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 447/119 del 09/07/2026

OGGETTO: XXIV EDIZIONE LUNATHICA 2026. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.CIG. BC41A0DC9D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale si propone di diffondere tra i propri cittadini la cultura per la musica ed il teatro, intesa come esperienza artistica condivisa e come fenomeno culturale e popolare, organizzando una manifestazione che possa costituire, al tempo stesso, un momento di ritrovo per i cittadini durante il periodo estivo, dando loro l'opportunità di condividere, all'aperto, momenti di socializzazione.
- In relazione al grande successo riscontrato nel corso delle precedenti edizioni l'Amministrazione ha ritenuto, pertanto, di aderire alla proposta presentata dall'Associazione Culturale "I Lunatici" per lo svolgimento della XXIV Edizione "Lunathica – Festival Internazionale di Teatro di Strada 2026", in programma in Villa Bosso nei giorni dal 10 Luglio 2026 al 13 Luglio 2026.

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 5 Novembre 2025 ad oggetto "ADESIONE AL PROGETTO LUNATHICA 2026 PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUNATICI" – CONCESSIONE PATROCINIO – ATTO DI INDIRIZZO", si è aderito alla proposta presentata dall'Associazione Culturale "I Lunatici", con sede in Torino, Corso Casale n. 192, per lo svolgimento della XXIV edizione di "LUNATHICA - Festival Internazionale di Teatro di Strada anno 2026, in programma nei giorni dal 10 Luglio 2026 al 13 Luglio 2026, concedendo come da richiesta, il patrocinio alla manifestazione denominata "LUNATHICA 2026".

Dato atto che, in attuazione di tale indirizzo, si rende necessario, dopo aver verificato la mancanza, all'interno dell'organico, di adeguate professionalità avviare l'iter per il conferimento dell'incarico di redazione del piano Emergenza ed Evacuazione (PEE), a tecnico specializzato al fine di garantire il buon esito dell'evento "de qua"..

Atteso che, alla luce delle direttive del Ministero dell'Interno, di cui alla circolare del 28-07-2017, così detta "Morcone", si rileva l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della security quanto quelli della safety. Tale circostanza ha posto quindi in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e

delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

Considerato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto che:

- l'art. 48, 3° comma, del citato Codice dei Contratti Pubblici fa salvi, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

- le stazioni appaltanti non qualificate, come il Comune di Mathi possono procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a € 140.000,00 coincidente con la soglia degli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Rilevato che con l'entrata in vigore, dall'1.01.2024, dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, previsto dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, senza alcun limite di importo, è necessario adottare, anche per i micro-affidamenti, le misure dettate dal nuovo assetto normativo.

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 era stato modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), attraverso l'innalzamento da € 1.000,00 a 5.000,00 della soglia al di sotto della quale per l'acquisizione di beni, servizi e forniture non vige l'obbligo del ricorso al MEPA.

RILEVATO che dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, previsto dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs 36/2023, senza alcun limite di importo, è stato imposto ai Comuni di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) di cui all'art. 25 del Codice.

EVIDENZIATO che l'ANAC con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, come modificato con successivo in data 28 giugno 2024 al fine di favorire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni, ha rinviato la relativa operatività in primis fino al 31 dicembre 2024 e successivamente l'ANAC ha deliberato un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025, consentendo l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP – per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 mila euro;

DATO ATTO che con il Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025, l'ANAC ha prorogato la possibilità di utilizzare la PCP per la gestione degli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro.

DATO ATTO alla luce dell'istruttoria svolta dal sottoscritto in qualità di responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, si attesta che:

- l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi;
- l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018),
- l'importo dell'affidamento in oggetto è inferiore a 5 mila euro.

Evidenziato che per la richiesta della prestazione, stante l'importo inferiore ad €. 5.000,00, è stato acquisito, il preventivo dal Geom. CHIABODO Geom. Fabio con sede in Cantoira - Via Lensi n. 32 – C.F. BC41A0DC9D, che ha offerto un importo di € 420,00 di cui € 400,00 per imponibile ed € 20,00 per contributo CIPAG 5%, (operazione effettuata ai sensi dell'art. 27 comma 1 e 2 D.L. 6/7/2011 n. 98), acclarato al protocollo comunale al n. 4416 in data 23 Giugno 2026;

Considerata l'offerta, come sopra formulata, congrua ed economica rispetto ai prezzi di mercato.

Richiamato il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 8 Luglio 2026 dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del d.l.78/2009 convertito nella L. 102/1999 la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RILEVATO che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante invio dell'avviso di impegno con posta elettronica certificata e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale della ditta affidataria.

ATTESO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20/01/2026 è stato approvato il relativo PEG per l'anno 2026/2028;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa culturale come nominato con Deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 29.04.2025;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare al Geom. CHIABODO Geom. Fabio con sede in Cantoira – Via Roma 197 – C.F. CHBFBA90C14E445F, l'incarico per la redazione del piano Emergenza ed Evacuazione (PEE) in occasione delle serate della manifestazione XXIV Edizione di “Lunathica – Festival Internazionale di Teatro di Strada 2026”, in programma nei giorni dal 10 Luglio 2026 al 13 Luglio 2026.
3. Di impegnare la suddetta spesa ammontate ad €. 420,00 alla missione 07, programma 01, titolo 1, macro aggregato 103- Cap. 2670/16/1, denominato “Spese per servizi tecnici correlate alle manifestazioni”, nella parte spesa del bilancio pluriennale 2026/2028 – **Competenza 2026.**

4. Di approvare il preventivo degli oneri connessi all'incarico in argomento, ammontante ad € 420,00 di cui € 400,00 per imponibile ed €. 20,00 per contributo CIPAG 5% (operazione effettuata ai sensi dell'art. 27 comma 1 e 2 D.L. 6/7/2011 n. 98), viene ritenuto congruo e conveniente in relazione alle prestazioni richieste.
5. Di dare atto che il professionista assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e s.m.i. e che il codice CIG relativo al servizio in argomento risulta essere il seguente: **BC41A0DC9D**.
6. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).
7. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
8. Di dare atto che lo scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 d.Lgs. 165/2001, art. 7 dpr 62/2013 e art. 16 del d.Lgs. 36/2023.

Copia della presente viene trasmessa al responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, che sottoscrive per ricevuta, per l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Mathi, li 9 Luglio 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA CULTURALE
Firmato Digitalmente
F.to (ROCCHIETTI dott. Vittorio)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE